



COMUNE DI PERUGIA

**SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA
SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI**

REGOLAMENTO PER L'USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO AI FINI DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 152 DEL 16.12.2002
MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 19 DEL 09.02.2004

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

ARTICOLI:

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Finalità
Art. 3	Soggetti
Art. 4	Piano delle strade sensibili
Art. 5	Uso prioritario delle infrastrutture municipali
Art. 5/bis	Coubicazione e condivisione di infrastrutture
Art. 6	Uso del suolo pubblico senza utilizzo di infrastrutture municipali
Art. 7	Procedimento di concessione
Art. 8	Procedimento di costruzione
Art. 9	Procedimento di manutenzione
Art. 10	Disposizioni finali
Art. 11	Canoni
Art. 12	Sanzioni e Penalità

APPENDICI:

APPENDICE A	Strade sensibili
APPENDICE B	Norme Tecniche

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la realizzazione di attraversamenti e parallelismi di suolo, sottosuolo e infrastrutture pubbliche per la posa in opera nonché l'utilizzazione di infrastrutture destinate alla installazione di reti di telecomunicazioni. (Ove per telecomunicazioni, nel seguito dette TLC, si intende trasmissione dati, fonia, segnali video e altri servizi digitali).

Il presente Regolamento, si applica alle reti esistenti, e/o ai tratti di rete di nuova installazione compresi i rifacimenti per interventi di riqualificazione o potenziamento e di manutenzione.

L'ambito di applicazione è il territorio del Comune di Perugia.

Art.2

Finalità

1. Obiettivo primario del presente *Regolamento* è quello di consentire la realizzazione di infrastrutture TLC mediante un razionale impiego del suolo e del sottosuolo pubblico, in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la coesistenza dei servizi, favorendo la necessaria tempestività degli interventi e riducendo nel contempo i disagi per la mobilità veicolare e pedonale.
2. Il presente regolamento è diretto a garantire secondo principi di efficienza, trasparenza, pubblicità e speditezza, l'accesso agli impianti di TLC, la loro manutenzione, la rilevazione delle eventuali anomalie, attraverso sistemi informatizzati, tesi anche ad evitare lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo e il successivo ripristino delle stesse.
3. In conformità alla Legge 1 Agosto 2002, n° 166, durante i lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, impianti in genere, la cui esecuzione comporta scavi di trincea o comunque del sottosuolo, è necessario che vengano previsti cavidotti per il passaggio di cavi TLC. Il presente regolamento fornisce prescrizioni tecniche e amministrative al riguardo. Per quanto riguarda i cavidotti per TLC nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale che costituiscono la naturale prosecuzione della rete su suolo pubblico (richiamati nella stessa Legge 1 Agosto 2002, n° 166), il Regolamento Edilizio del Comune di Perugia fornisce le prescrizioni tecniche al riguardo.
4. Per raggiungere le finalità espresse ai punti precedenti è necessario il coordinamento degli interventi dei vari operatori. A tale scopo gli operatori TLC comunicano al Comune i loro programmi triennali con l'individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di

massima. Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare il sottosuolo pubblico di una stessa strada (carreggiata e/o marciapiede) per costruirvi proprie reti, è opportuno realizzare le singole opere nel quadro di un'unica procedura di costruzione. In tali casi gli operatori si impegnano a coordinare i rispettivi interventi.

5. Anche a tal fine, l'operatore che ne fa richiesta, è incluso nella lista di distribuzione di piani di costruzione e manutenzione strade del Comune, che gli sono trasmessi con congruo preavviso e, comunque, in tempo utile a consentire la predisposizione di eventuali piani di intervento.
6. Nel caso in cui sulla stessa strada o infrastruttura comunale siano previsti interventi indicati nei programmi di cui al comma 4, di più soggetti (Comune, aziende, altri operatori TLC, ecc.), compatibilmente con i tempi di intervento di ciascuno, i piani di scavo dovranno essere eseguiti in modo coordinato e concentrati nell'arco di tre mesi, salvo deroghe rilasciate dal Comune.
7. Questo *Regolamento* fornisce quindi le disposizioni, in armonia con la legislazione vigente:
 - a) Per il rilascio da parte del Comune di Perugia della Concessione per l'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture pubbliche per l'installazione di Reti di TLC da parte di tutti gli operatori TLC.
 - b) Per la disciplina del procedimento di concessione all'occupazione del suolo o sottosuolo pubblico o delle infrastrutture municipali per l'installazione di Reti pubbliche di telecomunicazione.
 - c) Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura TLC.
 - d) Per l'aggiornamento della banca dati dei sottoservizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti

Questo *Regolamento* è rivolto:

- agli operatori TLC, che siano titolari dell'autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003;
- a tutti i soggetti pubblici e privati che eseguono opere di urbanizzazione primaria.

Art. 4

Piano delle strade sensibili

Il Comune di Perugia individua le aree urbane e l'elenco delle strade c.d. *sensibili* (indicate nell'allegato A), dove per particolare tipologia delle pavimentazioni, conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi e per intensità di traffico o altre esigenze devono essere adottate particolari cautele nell'utilizzazione del suolo e del sottosuolo pubblico. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di reti, di dotti o di scavi o tecniche innovative di perforazione (micro-tunneling, no dig, directional drilling e simili).

Art. 5

Uso prioritario delle infrastrutture municipali

1. Ai fini del presente Regolamento per infrastrutture municipali si intendono i cunicoli, le canalizzazioni, le intercapedini e gli spazi disponibili nei sistemi di trasporto pubblico in sede propria, i canali coperti e scoperti i sottopassi e i sovrappassi e, in genere, ogni altra struttura, di proprietà del Comune di Perugia, anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio di cavi e per l'installazione di apparecchiature. Sono comprese nelle infrastrutture municipali anche le fognature, previa verifica della compatibilità del loro uso.
2. Qualora il Comune o società controllata disponga di infrastrutture il cui utilizzo garantisca la possibilità di realizzazione dell'impianto TLC, l'operatore utilizza, per l'installazione delle proprie reti, queste infrastrutture municipali. La verifica della utilizzabilità delle infrastrutture viene effettuata in sede di autorizzazione.
3. Verificata l'utilizzabilità delle infrastrutture municipali, l'operatore è tenuto ad usare le infrastrutture stesse per stendere sistemi di TLC e per collegare i relativi cavi con i sistemi installati in sedi private; tale utilizzazione include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli.
4. Quando l'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture municipali, queste devono essere rese disponibili in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, rese al Comune o società controllata.
5. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere, se queste sono riservate per il proprio uso.
6. Oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti alla realizzazione della stessa all'interno della

infrastruttura municipale. Nel caso di modifica o di interventi sull'infrastruttura municipale da parte dell'operatore per la posa delle reti, lo stesso, oltre a sostenerne gli oneri, dovrà rispettare le normative specifiche relative ai parallelismi e intersezioni delle varie tipologie di reti.

7. Sia il Comune o società controllata, che l'operatore sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate. Le parti si tengono reciprocamente informate delle rispettive attività eseguite su infrastrutture utilizzate in comune.
8. Eventuali danni all'altra parte, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a spese di chi ha causato tali danni.
9. Gli interventi di ripristino sulle reti TLC installate all'interno di infrastrutture municipali a seguito di danni non dovuti a lavori, sono a carico dell'operatore.
10. Al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti effettuano un'ispezione congiunta, il cui verbale è conservato come documento di riferimento.
11. L'operatore può in ogni momento sostituire o modificare le proprie installazioni, previa comunicazione e consegna della relativa documentazione tecnica al Comune, per l'aggiornamento della banca dati di cui al precedente art. 2, punto D.
12. L'operatore deve:
 - I) tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
 - II) installare solo sistemi di telecomunicazione che, in base alle normative vigenti, non danneggino l'ambiente;
 - III) utilizzare solo personale con adeguate competenze;
 - IV) usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. I pozzetti aperti devono essere protetti;
 - V) prima di iniziare l'intervento, definire con il Comune o società controllata, i punti di entrata e di uscita del cavo e la disponibilità richiesta. Terminato l'intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
 - VI) disporre di un servizio di pronto intervento continuato;
 - VII) identificare i suoi scavi o condutture nel pozzetto d'accesso con sistemi sigillati e impermeabili;
 - VIII) consentire al Comune o alla società controllata l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall'operatore;

- IX) al termine dell'utilizzazione delle infrastrutture municipali, l'operatore dovrà, entro un termine di tempo concordato con il Comune, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico.
13. In caso di modifiche alle infrastrutture municipali, l'Amministrazione Comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata R.R., con un congruo preavviso, per consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbo e interruzioni ai servizi. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
14. L'operatore è obbligato a spostare in ogni tempo i manufatti qualora questi impediscano o rendano eccessivamente onerosa la costruzione di opere pubbliche, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultimo.

Art. 5/bis

Cubicazione e condivisione di infrastrutture

Qualora non siano disponibili infrastrutture comunali, prima di effettuare nuovi scavi, gli operatori di TLC dovranno esperire tutte le procedure per verificare la cubicazione e condivisione di infrastrutture, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 6

Uso del suolo pubblico senza utilizzo di infrastrutture municipali

1. Ciascuno degli operatori di cui al precedente art. 3 ha diritto, con le modalità e le cautele previste dal presente *Regolamento*, all'uso del suolo pubblico per costruire i propri percorsi, qualora non vi siano infrastrutture municipali utilizzabili a questo scopo, sempre che l'occupazione di suolo pubblico non sia in contrasto con l'interesse pubblico.
2. In particolare, per quanto riguarda il Centro Storico e per le c.d. Strade Sensibili, salva riscontrata impossibilità tecnica, ogni infrastruttura e apparecchiatura di TLC deve essere collocata nel sottosuolo, con le prescrizioni di volta in volta impartite in sede di autorizzazione.
3. Le infrastrutture di TLC devono essere realizzate a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti UNI - CEI. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte, nel rispetto delle normative

specifiche relative ai parallelismi e alle intersezioni delle varie tipologie di reti e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade, delle aree e degli spazi municipali.

4. Le singole tratte di strada o marciapiedi, così come definite nel Progetto Esecutivo approvato dal Comune non devono rimanere disselciate per più di tre giorni. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con il Comune. In ogni caso l'operatore deve garantire che il tratto di strada interessato come area di cantiere sia il più corto possibile. I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo impedimento all'uso ordinario dell'area pubblica interessata e per il minor tempo possibile. Il Comune può prescrivere in qualsiasi momento, in presenza di particolari circostanze, che i lavori avvengano, in tutto o in parte, in ore notturne. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché delle prescrizioni tecniche, di cui all'appendice C.
5. Ogni eventuale costo connesso alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture TLC è a carico dell'operatore. In ogni caso ogni adattamento delle reti dell'Amministrazione o riparazione di danni causati al suolo, sottosuolo ed infrastrutture pubbliche dovuti all'attività dell'operatore in relazione alla concessione di uso, sono a carico dell'operatore.
6. L'operatore si obbliga a proprie cure e spese ad adattare, variare o spostare le infrastrutture di TLC, qualora queste interferiscano o rendano eccessivamente onerosa la realizzazione di opere pubbliche, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Perugia comunque esercita, in riferimento al presente regolamento e alla propria programmazione settoriale, ogni possibile azione per tenere nella massima considerazione le infrastrutture dell'operatore.
7. Durante la costruzione e manutenzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo e sottosuolo pubblico, nonché quelle previste dalle normative sui lavori pubblici.

Art. 7

Procedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 88 del D. Lgs. 259 del 1°/8/2003, per ottenere dal Comune la concessione ad eseguire lavori di scavo su suolo e sottosuolo pubblico ed usare il suolo medesimo per la posa di strutture a servizio di reti TLC, deve essere presentata apposita istanza secondo i modelli predisposti negli allegati del D. Lgs. stesso.

2. Per l'aggiornamento della banca dati dei sottoservizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'operatore è tenuto, in sede di richiesta della concessione, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica su supporti cartaceo ed informatico compatibile con la banca dati del Comune di Perugia, dell'impianto che intende realizzare. A fine lavori dovrà fornire la stessa documentazione riferita alle opere, come effettivamente realizzate. Gli obblighi attinenti all'aggiornamento della banca dati verranno estesi a tutte le aziende e operatori che utilizzano il sottosuolo per la distribuzione di servizi pubblici.
3. Competente al ricevimento dell'istanza di autorizzazione e al rilascio della concessione è l'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità.
4. Il Comune, istruisce la domanda, richiedendo, se necessario, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, eventuali integrazioni alla documentazione. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza può essere indetta una conferenza di servizi che si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione. Nel caso in cui non venga indetta la conferenza di servizi, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, la domanda si intende in ogni caso accolta. Se la lunghezza dello scavo è inferiore a 200m, il termine di 90 giorni è spostato a 30 giorni.
5. Nell'istruttoria vengono assunti sempre i pareri degli uffici comunali interessati, (U.O. Costruzioni Stradali e U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici).
6. Per quanto non espressamente specificato valgono le prescrizioni del vigente Decreto Legislativo n. 259/2003 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.
7. La concessione deve avere i seguenti contenuti:
 - a) la durata della concessione che non deve superare la durata dell' autorizzazione generale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003;
 - b) la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che avessero a subentrare all'operatore nella titolarità dell'autorizzazione, di cui alla lettera che precede;
 - c) la massima durata dei lavori di scavo, ripristino e installazione impianti;
 - d) il rimborso al Comune delle spese di istruttoria e l'obbligo di presentare il certificato di collaudo dei lavori di ripristino stradale redatto da un professionista abilitato;
 - e) la quantificazione e la ricevuta dell'effettivo pagamento della TOSAP relativa all'occupazione di suolo pubblico temporaneo e permanente;

- f) nel caso di utilizzo dell'infrastruttura comunale il corrispettivo per l'uso delle infrastrutture stesse da rapportare ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alle opere che avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione delle opere civili e stradali della propria infrastruttura;
 - g) la definizione della garanzia fideiussoria da attivare in sede di procedimento di costruzione, di importo pari alla stima dei lavori di scavo e di ripristino, per consentire l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'operatore inadempiente;
 - h) gli estremi della polizza assicurativa per danni contro terzi: le condizioni di polizza tuttavia non limitano la responsabilità dell'operatore.
 - i) i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
 - j) le penali giornaliere in caso di inadempienze rispetto alle norme del presente Regolamento relative ai casi di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento, nonché ad eventuali ulteriori casi relativi alla specificità del progetto presentato;
8. In sede di autorizzazione il Comune informa l'operatore se le aree di previsto intervento sono interessate da precedenti ritrovamenti archeologici. Nessuna responsabilità, comunque, può essere al riguardo addebitata al Comune per le sussistenti condizioni dell'area di intervento, (anche diverse da problematiche archeologiche) o per la difficile adattabilità del sito alle attività di costruzione. Tutti i costi e i rischi connessi restano ad esclusivo carico dell'operatore.

Art. 8

Procedimento di costruzione

1. Il Comune, in sede di procedimento di costruzione, con particolare riferimento alle strade sensibili, può richiedere la posa in contemporanea di propri condotti di TLC a sua cura e spese, senza partecipare agli oneri di scavo e ripristino e senza aggravii per l'operatore, previa valutazione tecnico-economica. Tali condotti possono poi essere concessi dal Comune o società controllata in uso agli operatori a titolo oneroso.
2. Nel corso dei lavori:
 - I) le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dall'Operatore con adeguato preavviso sull'inizio lavori;

- II) l'Operatore è obbligato a pianificare i lavori in modo da minimizzare l'impatto sul traffico e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza. Sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente, il nome di una persona responsabile e i dati per la sua reperibilità;
 - III) dove possibile, il verde urbano non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell'Operatore. Questi deve garantire che sia possibile una futura piantumazione. Ogni lavoro eseguito in aree piantumate deve essere eseguito secondo le specifiche del competente Settore Comunale;
 - IV) ove necessario, il drenaggio dei pozzetti deve essere concordato con il competente Settore Comunale;
 - V) prima dell'inizio dei lavori, i segnalatori stradali devono essere protetti da opportuni apparati, a carico dell'Operatore;
 - VI) il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e in coordinamento con il competente Settore Comunale. I coperchi dei pozzetti devono essere installati a perfetto livello stradale e così mantenuti. In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate con il competente Settore Comunale stesso;
 - VII) alla fine del lavoro di costruzione, viene eseguita da un tecnico comunale incaricato un'ispezione e redatto un rapporto. Qualora tale rapporto segnalasse errori di esecuzione o il non rispetto delle norme, l'operatore deve provvedere alla correzione entro quindici giorni. In caso contrario il Comune può provvedere direttamente, addebitandone le spese all'Operatore;
 - VIII) l'Operatore deve misurare ogni parte della propria infrastruttura posata in infrastrutture municipali o nel suolo e sottosuolo pubblico in modo numerico e registrare le misure su planimetrie predisposte a questo scopo. Entro trenta giorni dal completamento dell'infrastruttura o di una parte di essa, tale documentazione deve essere consegnata al Comune. La documentazione deve essere firmata dall'Operatore.
3. Il Comune di Perugia è sollevato da qualsiasi onere derivante dagli eventuali danni arrecati ad altri impianti tecnologici esistenti nel sottosuolo.
4. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso al Comune, a fine lavori.

Art. 9

Procedimento di manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione si distinguono in "programmati" e "d'urgenza".
2. Gli interventi "programmati" devono rispettare il Piano di manutenzione predisposto dall'operatore e comunicato annualmente al Comune
3. Gli interventi "d'urgenza", riguardanti comunque scavi non superiori a 10 mq., vengono eseguiti direttamente dall'operatore con contestuale comunicazione al Comune ai fini del controllo e dell'implementazione della banca dati; qualora i lavori di manutenzione comportino scavi superiori a 10 mq. l'intervento è soggetto ad autorizzazione con la procedura di cui all'art. 7.
4. qualora gli interventi determinano manomissioni del suolo e del sottosuolo stradale gli stessi devono essere riconsegnati al Comune nello stato preesistente ai lavori di manomissione.
5. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alle reti dell'operatore, questi deve trasmettere a fine lavori la documentazione tecnica di quanto realizzato.
6. L'operatore deve effettuare prontamente modifiche o lavori di sicurezza delle sue infrastrutture di telecomunicazioni rese necessarie da manutenzioni o modifiche alla sede stradale decise dal Comune, in modo che i lavori relativi non ne siano ritardati e a sue spese.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Ogni strada interessata da interventi di nuova costruzione di infrastrutture di TLC o di rinnovo delle stesse, realizzati dal Comune di Perugia o società controllato o operatore TLC, è esclusa da altri interventi di scavo per impianti TLC da parte di altri operatori, per un periodo di tre anni dall'ultimazione dei ripristini stradali per le strade ordinarie e di quattro anni per le strade sensibili. In questi casi sono ammessi solo eventuali interventi di manutenzione. Pertanto l'infrastruttura TLC, o l'utilizzo degli assets, deve essere realizzata in modo tale da lasciare spazi liberi per eventuali nuovi cavi TLC.
2. Il Comune mantiene aggiornata la Banca Dati che è a disposizione di tutti gli interessati, unitamente a tutte le altre informazioni concernenti l'uso di infrastrutture municipali o l'occupazione di suolo pubblico.
3. Tutte le infrastrutture di TLC costruite, gestite, mantenute e rinnovate in esecuzione della autorizzazione restano di proprietà dell'operatore con ogni inerente responsabilità, ad

esclusione delle infrastrutture municipali messe a disposizione dal Comune o da società controllata. L'operatore è tenuto a rimuovere le proprie infrastrutture di TLC posate in infrastrutture comunali e a disattivare quelle posate nel suolo o sottosuolo stradale, in modo che esse non possano in alcun modo arrecare danno e fastidio al termine della concessione.

4. Se l'operatore non utilizza un condotto o un proprio impianto TLC per un periodo superiore a tre anni, a decorrere dalla data del collaudo di cui all'art. 8, comma 7 lett.d), il Comune revoca la concessione di occupazione di suolo pubblico e acquisisce la disponibilità dell'infrastruttura, senza alcun indennizzo. L'infrastruttura stessa potrà essere messa a disposizione di altri operatori TLC, che ne facciano richiesta, per evitare ulteriori lavori di scavo.

Art. 11

Canoni

Gli operatori di TLC che ricevono in uso i cavedi o i cavidotti del Comune di Perugia per i loro impianti, versano al Comune o a società controllata un canone annuale commisurato al valore dell'infrastruttura messa a disposizione, come indicato nell'articolo 40 della Legge 1 Agosto 2002 n°166. Tale canone verrà stabilito con criteri di equità e trasparenza e sarà quantificato in sede di autorizzazione.

Tale corrispettivo si somma alla tassa di occupazione del suolo pubblico temporaneo e permanente stabilita nel Regolamento delle Entrate del Comune di Perugia.

Nel caso di scavi propri dell'operatore si applica solamente, come di norma, la tassa di occupazione del suolo pubblico temporaneo e permanente.

Art. 12

Sanzioni e Penalità

Qualora i titolari delle concessioni non si attengano alle norme del presente Regolamento e alle condizioni alle quali i competenti uffici hanno subordinato il rilascio delle concessioni stesse, l'Amministrazione comunale esercita i poteri sanzionatori che si articolano come segue:

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, rilevate dai funzionari degli uffici competenti e quanti altri autorizzati, quando la legge non disponga altrimenti, comportano una sanzione pecuniaria ai danni del contravventore stabilita con apposito provvedimento dell'amministrazione comunale.

2. L'Amministrazione comunale, oltre a sanzione pecuniaria, in caso di reiterate inadempienze alle norme del presente Regolamento, si riserva il diritto di revocare la concessione e di provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
3. Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - I) per lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nella concessione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo e della infrastruttura di telecomunicazione, sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
 - II) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nella concessione;
 - III) per scavi la cui lunghezza ecceda quella autorizzata;
 - IV) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture dell'operatore che intervengano oltre i termini fissati nella convenzione di concessione;
 - V) per l'ipotesi che le strade rimangano disselciate per più di tre giorni;
 - VI) per interventi di modifica o messa in condizioni di sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione resi necessari da interventi di manutenzione o da modifiche alla sede stradale, decise dall'Autorità;
 - VII) per la mancata rimozione delle infrastrutture di telecomunicazione dell'operatore, posate in infrastrutture comunali e per la disattivazione di quelle posate nel sottosuolo stradale.

APPENDICE A

Strade sensibili

Elenco Strade Sensibili

Il Comune di Perugia individua l'elenco delle strade c.d. sensibili, dove per particolare tipologia della pavimentazione, conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi o per intensità di traffico devono essere adottate particolari cautele nell'utilizzazione del suolo e del sottosuolo pubblico. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di reti, di dotti o di scavi o di tecniche innovative (perforazioni, tunneling, microtunneling, ecc).

Le strade sensibili sono tutte quelle del Centro Storico inteso come area interna alle mura Medioevali, delimitata partendo da nord e procedendo in senso antiorario, da via Sperandio, via Fuori le Mura, via Annibale Vecchi, via Orazio Antinori, viale Pompeo Pellini, via Fiorenzo Di Lorenzo, largo Cacciatori delle Alpi, viale Roma, via Bonfigli, via S. Domenico, via Ripa Di Meana, via XIV Settembre, corso Bersaglieri, viale S. Antonio, via degli Scortici, via della Pergola, via del Bulagaio. Anche queste strade che delimitano il Centro Storico sono considerate strade sensibili.

Inoltre sono strade sensibili le seguenti vie di penetrazione o di traffico sostenuto:

Via Cacciatori delle Alpi, Via XX Settembre, via Mario Angeloni, piazza Vittorio Veneto, via Cortonese, via Firenze, strada Trasimeno Ovest, via Dottori, via Settevalli, via Barteri, Via Ruggero D'Andreotto, via Fasani, via S.Galigano, strada S.Lucia, via Piaggia Colombata, via Checchi, via Orsini, Galleria Kennedy, Galleria Orsini, via Fiume, via Pellas, piazza Bellucci, via dei Filosofi, via della Pallotta, via Palermo, via Brunamonti, via del Giochetto, via Eugubina (tratto Monteluca – bivio strada delle Mandrelle), viale S.Sisto, via Manzoni, via Nino Bixio, via della Scuola, via Maniconi, via Puccini, via Arno, strada Casaglia, via Enrico Dal Pozzo, via del Bulagaio (da Porta Bulagaio all'abitato di Ponte Rio).

APPENDICE B

Norme Tecniche

B 1 Norme di riferimento

Per quanto riguarda i lavori di scavo, posa dei cavi, installazione delle apparecchiature, rinterrati e ripristini, vengono prese come riferimento le norme tecniche CEI (CEI 11-17), UNI, il D.M. 24/11/1984, il codice della strada, il presente regolamento.

B 2 Tracciati e scavi

Gli scavi per l'installazione delle infrastrutture destinate a contenere le reti TLC verranno di norma realizzati in banchina o sotto i marciapiedi. Dette infrastrutture non dovranno mai essere posizionate al di sopra (parallelamente) ad altri servizi già esistenti.

L'esecuzione dei lavori e le distanze di rispetto dovranno essere conformi alle norme tecniche specifiche dei vari servizi, per quanto riguarda i parallelismi e gli attraversamenti.

Le parti componenti le infrastrutture di TLC devono essere costruite con il massimo risparmio di spazio possibile. Se lo spazio lo permette ed è tecnicamente ed economicamente fattibile, le condotte utilizzate ed eventuali condotte vuote devono essere installate una sopra l'altra.

Nel caso di comprovata impossibilità di esecuzione della trincea lungo banchina e/o marciapiedi, dovuta all'alta densità delle reti esistenti di servizi, sarà consentito eseguire gli scavi lungo la carreggiata stradale, purché la sede stradale non sia stata già ripristinata nei due anni precedenti l'intervento.

Nel caso eccezionale di interventi di scavo su carreggiate stradali soggette al vincolo biennale della manutenzione di cui sopra, il Comune rilascerà le relative autorizzazioni una volta definite le condizioni tecniche dell'intervento e di regolazione della mobilità.

Gli attraversamenti stradali verranno di norma eseguiti con la tecnica "microtunnelling"; solo nel caso di impossibilità, sarà consentito eseguire l'attraversamento a cielo aperto, realizzando la trincea in modo da interessare metà sede stradale alla volta, così da consentire il traffico veicolare e in genere nei giorni di sabato e domenica o comunque secondo le prescrizioni segnalate dalla competente U.O. Pianificazione e regolazione della Mobilità e dalla Polizia Municipale.

Negli scavi in trincea dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, dovranno essere rilevate la posizione di segnali indicatori stradali e di condutture sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

I rinterrati si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, tipo stabilizzato, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30cm di spessore, ben costipati con adeguate

attrezzature. I singoli strati dovranno essere abbondantemente inaffiati in modo che il rinterro non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

1.1 - Profondità della trincea

- o La profondità dello scavo dovrà essere tale da ottenere una profondità minima di interrimento, cioè la distanza fra la superficie superiore dell'infrastruttura o del manufatto di protezione della stessa e il piano di calpestio del marciapiede, pari a 50 cm..

1.2. - Protezione dell'infrastruttura

- o L'infrastruttura destinata a contenere le reti TLC dovrà essere protetta con bauletto di calcestruzzo magro (200 Kg/mc) dello spessore di almeno 5 cm..

Il bauletto di calcestruzzo dovrà essere gettato in modo da evitare di incorporare cavi o tubi di altri servizi esistenti.

1.3. - Nastro di segnalazione

- A circa 30 cm. al di sotto del piano stradale verrà installato un nastro di segnalazione in materiale plastico, per segnalare la presenza dell'infrastruttura per reti TLC.

B 3 Tubi

I tubi dovranno essere del tipo tritubo PEHD 1° scelta, con costolature antiattrito e coostrusione esterna, pressione di esercizio minima 16 bar, resistenza allo schiacciamento > 450 N.

Nelle tratte più brevi (ad esempio all'interno del centro storico) i tubi possono essere di tipo corrugato doppia parete colore blu, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450N.

I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera in tratti rettilinei, con la massima attenzione per evitare l'introdursi di corpi estranei nella condotta e lo schiacciamento. In caso di giunzione di tubi in posizione dove non è previsto un pozzetto, questa avverrà mediante apposito giunto.

Ogni parte delle infrastrutture costituite dall'operatore deve potere sopportare traffico stradale intenso anche di tipo pesante.

Il numero delle condotte deve essere adeguato alle future prevedibili necessità.

B 4 Pozzetti e Chiusini

L'Operatore deve limitare il numero e le dimensioni dei pozzetti sul suolo pubblico al minimo indispensabile, in relazione all'accordo concessorio definito.

I pozzetti impiegati debbono essere di tipo monolitico in calcestruzzo, calcolati per carichi stradali di prima categoria.

Le giunzioni tubo-pozzetto dovranno essere eseguite con c.l.s.

Nelle strade con pavimentazione di pregio la copertura dei pozzetti deve essere uguale a quella del suolo pubblico circostante ed a filo con essa.

I pozzetti verranno installati preferibilmente su marciapiede, lungo l'infrastruttura per reti TLC e saranno di tre tipi:

- 1200 mm. x 600 mm. (dimensioni interne): per esecuzione di giunti dritti o di distribuzione sui cavi TLC;
- 600 mm. x 600 mm. (dimensioni interne): per consentire il tiro dei cavi TLC;
- 400 mm. x 400 mm. (dimensioni interne): per consentire le derivazioni dei cavetti di distribuzione verso l'utenza.

B 4.1. – Passo dei pozzetti

Il passo dei pozzetti dovrà essere stabilito in base alle caratteristiche planimetriche e altimetriche del percorso e alle condizioni di infilaggio.

B 4.2. – Pozzetti nei cambi di direzione

In corrispondenza di cambi di direzione ogni Operatore potrà posare un solo pozzetto 60x60 cm, distribuendo equamente i pozzetti tra i due lati dell'angolo.

Se il tracciato rimane rettilineo oltre gli attraversamenti non verrà installato alcun pozzetto ai due estremi degli stessi .

B 4.3 – Pozzetti per trincea in sede stradale

Nel caso in cui la trincea venga realizzata lungo la carreggiata stradale nella fascia di 2 metri destinata alla sosta auto, i pozzetti dovranno comunque essere installati su marciapiede, raccordando opportunamente la trincea.

In casi eccezionali in cui l'unica soluzione possibile, per impedimenti vari, sia quella di posizionare i pozzetti in carreggiata sempre nella fascia di due metri destinata alla sosta auto, il Comune rilascerà le relative autorizzazioni, una volta definite le condizioni dell'intervento con le U.O. competenti del Settore Viabilità e con la Polizia Municipale di zona.

B 4.4 – Camerette

Nel caso di particolari condizioni ambientali (ridotte dimensioni dei marciapiedi e/o presenza di numerosi altri servizi) o di presenza contemporanea di più Operatori sullo stesso tracciato, tale da determinare la necessità di installare un elevato numero di tubi, in sostituzione dei normali pozzetti verranno costruite delle camerette in calcestruzzo accessibili all'uomo, che ospiteranno tutte le reti TLC dei vari Operatori contemporaneamente presenti e che verranno concordate di volta in volta, come tipo e dimensioni, con i competenti Uffici Comunali.

B 4.5 Chiusini

I chiusini impiegati debbono essere in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura >400kN.

B 5 Ripristini

Il ripristino dello scavo deve essere eseguito con le seguenti modalità:

- In caso di reinterro su strada bitumata, a scavo riempito, prima di procedere alla ricostruzione della pavimentazione si dovrà demolire la pavimentazione adiacente lo scavo per una larghezza pari ai 2/3 della profondità dello stesso ad eccezione dei casi in cui ci si trovi in presenza di muri o cordoli. In tale circostanza la zona da demolire si estenderà fino al muro o al cordolo.
- In caso di reinterro su marciapiede la pavimentazione demolita dovrà essere per tutta la larghezza dello stesso.
- In caso di pavimentazione di strada e/o marciapiede in mattoni o selciato, per i ripristini devono essere utilizzati gli stessi materiali e le stesse tecniche del manufatto preesistente.

- Nelle aree verdi gli scavi dovranno essere riempiti con materiale proveniente dallo scavo, salvo per i 20 cm superiori in cui dovrà essere utilizzato terreno vegetale nuovo. Dovrà essere ricostituito il manto erboso. Nel tracciato dovranno essere osservate sufficienti distanze dalle alberature presenti.

Rimane ferma la facoltà dell'amministrazione comunale di indicare le modalità operative, la tempistica e i materiali da utilizzare nei lavori, nonché di maggiorare le dimensioni medie della fascia di ripristino in relazione alle caratteristiche del terreno, al tipo di pavimentazione e alle particolari situazioni ambientali.

B 6 Compatibilità con altri impianti

Le infrastrutture di telecomunicazione devono essere realizzate in modo tale da non pregiudicare il funzionamento di eventuali impianti speciali esistenti (reti idriche, reti fognarie, reti del gas, distribuzione energia elettrica MT e bt, pubblica illuminazione, sistemi per il controllo del traffico, impianti elettrici e simili). La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione devono essere effettuati adottando adeguate misure di sicurezza (nella fattispecie in relazione all'interferenza e all'emissione elettromagnetica ed in relazione alla messa a terra degli impianti). In particolare, contro le interferenze elettromagnetiche i cavi in rame devono essere schermati con tecnologie adeguate, non arrecare disturbi ed essere sufficientemente immuni da perturbazioni causate da altre sorgenti. I cavi in fibra ottica e in rame devono avere protezione antiroditore e altre protezioni meccaniche idonee.

Nel caso di posa dei cavi TLC nelle infrastrutture comunali quali ad esempio i collettori fognari, cunicoli, e comunque sistemi di posa in vista, i cavi TLC devono essere del tipo armato e con protezione metallica.

NB:

Tutte le infrastrutture di telecomunicazione, anche quadri, cabine, ecc. da installare su suolo e sottosuolo devono rispettare il presente Regolamento. Si precisa inoltre che eventuali infrastrutture di TLC innovative (anche di sistemi di trasmissioni via etere (antenne, ecc.) devono essere attinenti al presente regolamento e alle specifiche normative tecniche.